

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 861 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto GHEZZI e Roberto GIUFFRIDA avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto GHEZZI, Presidente Società A.C. SORBOLO, per la violazione dell'art. 1bis comma 1 del C.G.S. in relazione con l'art. 23, comma 1 delle N.O.I.F., per aver affidato la conduzione tecnica "allenatore" della Squadra Allievi Provinciale, per il periodo della prima fase del Campionato e sino a dicembre 2018, al Signor GIUFFRIDA Roberto, tesserato per la Società, ma sprovvisto di abilitazione, così come previsto dall'art. 39 del Regolamento del S.T.F. e art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, venendo anche inserito, come allenatore, nelle distinte delle seguenti gare: ARSENAL-SORBOLO del 16.9.2018; SORBOLO-PICARDO del 23.9.2018; SORBOLO-CARIGNANO del 7.10.2018; SORBOLO MONTANARA del 21.10.2018; SAN DONNINO-SORBOLO del 28.10.2018; CASALESE-SORBOLO del 18.4.2018; SORBOLO-SALSOMAGGIORE TERME del 25.4.2018 e SALA BAGANZA-SORBOLO del 2.12.2018;

Roberto GIUFFRIDA, tesserato per l'A.C. SORBOLO, per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e del C.G.S. in relazione all'art. 23, comma 1 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni allenatore della Squadra Allievi Provinciali, per il periodo della prima parte del Campionato e fino a dicembre 2018, sprovvisto dell'abilitazione prevista dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico Federale e art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, venendo anche inserito, come allenatore, nelle distinte delle seguenti gare: ARSENAL-SORBOLO del 16.9.2018; SORBOLO-PICARDO del 23.9.2018; SORBOLO-CARIGNANO del 7.10.2018; SORBOLO MONTANARA del 21.10.2018; SAN DONNINO-SORBOLO del 28.10.2018; CASALESE-SORBOLO del 18.4.2018; SORBOLO-SALSOMAGGIORE TERME del 25.4.2018 e SALA BAGANZA-SORBOLO del 2.12.2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto GHEZZI e Roberto GIUFFRIDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Roberto GHEZZI e 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Roberto GIUFFRIDA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina